

## TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

### SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rossella Talia Presidente

dott. Danilo Maffa Giudice

dott.ssa Anna Orlandi Giudice est.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. ...del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, avente ad oggetto divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio, promossa da:

X (C.F. \*\*\*) nato a \*\*\* (FC) il 14.02.1955 ed ivi residente in via \*\*\* n. \*\*\*, rappresentato e difeso, in forza di procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. ...del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cesena

RICORRENTE

nei confronti di

Y (C.F. \*\*\*) nata a \*\*\* (RE) lo 03.02.1956 e residente a \*\*\* (FC) in via \*\*\* n. \*\*\*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro e in forza di procura posta in calce alla memoria difensiva di costituzione, dagli Avv.ti ...e ...del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Cesena alla piazza ...

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio *ex lege* del **Pubblico Ministero** presso la Procura della Repubblica in sede;

**Conclusioni** - Con "note di trattazione scritta" ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche depositate dal ricorrente X il 10.02.2022 e dalla resistente Y in data 04.03.2022 per l'udienza del 10.03.2022 svoltesi in modalità cartolare, le parti hanno così concluso, il primo chiedendo: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì - contrariis reiectis -: 1) Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. X , a qualsivoglia titolo, ivi compreso assegno divorzile, alla Sig.ra Y , per tutte le ragioni esposte negli atti del giudizio. Rigettare tutte le domande avversarie. Si chiede la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. Con Vittoria di spese di lite*", la seconda così precisando le conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via definitiva: - dichiarare il sig. X tenuto al pagamento in favore della sig.ra Y , di una somma mensile, rivalutabile ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese, pari al contributo al mantenimento concordato in sede di separazione, ad oggi ammontante, ad € 594,95 al mese, ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia, a titolo di assegno divorzile. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA, CPA ed accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Oltre alla documentazione tutta già versata in atti e in occasione delle udienze che si richiama integralmente anche in questa sede, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui agli atti ed alle memorie di parte da*

*intendersi in questa sede integralmente richiamate e trasposte. Da ultimo, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche".*

## **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, si evidenzia che nel presente giudizio è già stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Cesena in data 19.09.1977 (vedasi sentenza parziale n. .../2020 emessa in data 22.07.2020 e pubblicata il 12.08.2020) con separata ordinanza per la rimessione della causa in istruttoria. Il procedimento è poi stato istruito, oltre che documentalmente, con l'escussione di quattro testimoni; è stata altresì disposta e regolarmente espletata indagine sui redditi e sul patrimonio personale delle parti da parte della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena allo scopo delegata. All'esito, all'udienza fissata, svoltasi in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ex art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come indicato in epigrafe, la ricorrente ha depositato l'ultima dichiarazione dei redditi e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la sentenza definitiva.

Ciò premesso, venendo quindi agli aspetti economici, essendo i tre figli della coppia tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti (Omar, nato lo 04.11.1978, e i gemelli R. e T., nati lo 02.07.1983), principale, se non unico, punto di controversia del presente procedimento, per avere impegnato in modo pressoché esclusivo la dialettica processuale, e su cui deve ora decidersi è la sussistenza o meno del diritto della resistente moglie a ricevere dal ricorrente assegno perequativo o meglio, essendo già passata in giudicato la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, assegno divorzile, e, in caso di risposta positiva al quesito, la determinazione della sua entità. Al riguardo, si evidenzia che: - nelle condizioni di separazione consensuale omologate con decreto di questo Tribunale in data 14.06.2007, si prevedeva l'obbligo del marito di versare alla moglie assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e che la Y lasciasse la casa coniugale sita in \*\*\* (FC), via \*\*\* di proprietà dei genitori del X, a disposizione del marito e dei tre figli, trasferendosi altrove; - nel ricorso per divorzio, così come nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, X chiede dichiararsi che nulla è dovuto alla resistente moglie a titolo di contributo al suo mantenimento, non ricorrendone i presupposti di legge, alla luce anche dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, mentre la resistente Y, costituendosi, domanda porsi a carico del marito assegno perequativo pari al contributo al mantenimento concordato in sede di separazione, ammontante oggi, tenuto conto della rivalutazione Istat, ad € 565,00 mensili, e ciò in ragione della innegabile disparità tra le condizioni economiche dei coniugi a tutto svantaggio della moglie, peraltro onerata del pagamento del canone di locazione per l'appartamento in cui vive; - con ordinanza del 30.11.2019, il Presidente del Tribunale, rilevato che sussiste rilevante sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, conseguente alla qualifica imprenditoriale del X, che tuttora permane nei suoi effetti economici, pur risultando cedute ai tre figli, i quali continuano l'attività, parte delle quote della società avente ad oggetto autotrasporto di materiali per l'edilizia, nonché lavori di escavazione e lavori stradali in genere, laddove la Y, la quale ha svolto attività operaia, ora presso aziende agricole ora presso imprese di pulizia, riceve un trattamento pensionistico Inps di anzianità di € 840,00 netti al mese, non dispone di sostanze essendo anzi onerata del pagamento di un canone di affitto per l'abitazione in cui vive di € 403,00 al mese, ritenuto quindi che, tale essendo la situazione, non solo va confermato, in mancanza di sopravvenienze significative, l'assegno perequativo di attuali € 565,00 riconosciuto in sede separativa, ma va altresì attribuito, ai sensi dell'art. 4 L. n. 898/1970, un assegno in via

provvisoria del medesimo importo (vedasi Cass. civ. n. 1779/2012), in via temporanea ed urgente, confermava integralmente i provvedimenti di natura economica della separazione consensuale omologata il 15.06.2007 e conseguentemente disponeva in via provvisoria, anche ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. n. 898/1970, l'obbligo del ricorrente X di corrispondere alla Y l'assegno mensile di € 565,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

Orbene, ai fini della decisione, è senz'altro necessario soffermarsi sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite, s che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018, hanno ridefinito in modo chiaro i principi in materia, in particolare la natura dell'assegno divorzile ed i presupposti per il suo riconoscimento in favore del coniuge richiedente.

Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all'art. 5 Legge divorzio, nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall'intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza Cass. civ. S.U. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l'assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un *"tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio"*. In linea generale, avendo, appunto, l'assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere del diritto all'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, erano gi destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., *ex multis*, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n. 11490/1990, anche Cass. civ. 12.03.1992 n. 3019).

Per quanto concerne il concetto di "adeguatezza" impiegato dal legislatore, esso andava inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, à senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, dovevano essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articolava, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il giudice era chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella seconda fase, il giudice doveva poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che ó g agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio

finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2009, n. 23906 ove si ribadivano chiaramente i principi sopra espressi). Ad una tale affermazione di principio, rimasta sostanzialmente ferma per quasi un trentennio, si era più recentemente contrapposto altro innovativo orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 (seguita poi, tra le altre, da Cass. civ. Sez. II, 23.03.2018, n. 1630), che, pur condividendo e facendo propria la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo e criterio determinativo, aveva individuato, quale parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, quanto piuttosto la "non autosufficienza economica" dello stesso, evidenziando come solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto ad approfondita revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 - fondato, come sopra evidenziato, sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale - si espone, oggettivamente, ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione, dall'altro, che l'impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo attribuire esclusivo rilievo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell'ex-coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c'è stata tra i coniugi, e che ha determinato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.

*"Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto" hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di "abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ... dagli artt. 2, 3 e 29 Cost."*. Alla compiuta spiegazione della "soluzione interpretativa adottata" la Suprema Corte ha dedicato l'intero paragrafo 10 della sentenza qui riportata.

Scrivono le Sezioni Unite che *"l'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma", esegesi in quanto tali non soddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.*

Nella sentenza in esame, si legge che *"Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c. 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla*

*durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".*

L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei rispettivi ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 codice civile.

Questo accertamento *"non è conseguenza di una inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi"* ma diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare; tale rilievo ha *"l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente"*, di modo che, ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato, con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia "rigoroso", *"che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge"*, di tale specifica caratteristica della vita familiare si tenga conto *"nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive"*. In buona sostanza, dunque, *"la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro"*.

In definitiva, le Sezioni Unite affermano in modo chiaro che *"l'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5. c. 6 in posizione equiordinata, consente, ... senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare"*.

Il parametro dell'adeguatezza dunque contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che tale scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Il legislatore impone sì di accertare preliminarmente l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti, anche attraverso il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco e, all'esito di tale preliminare e doveroso accertamento, può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile. Secondo la Suprema corte, quindi deve essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.

Le Sezioni Unite del 2018, sulla base delle approfondite argomentazioni sino a qui testualmente riportate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, sono quindi pervenute all'affermazione del seguente principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa: "*Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto*".

Al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 5 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 occorre dunque tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto (si veda, tra le numerose successive pronunce della Suprema Corte intervenute dopo le Sezioni Unite, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 23.01.2019, n. 1882 nella quale si è ribadito che "*il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal*

*richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; con più specifico riguardo alla durata del matrimonio, Cass. civ. Sez. I, 07.05.2019, n. 12021 ove si osserva, in conformità a quanto statuito da una pronunzia della Corte di Appello di Palermo (oggetto di gravame) che "la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionante sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeat"; Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28.02.2020, n. 5603 secondo cui "in tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"). Secondo la più recente giurisprudenza, dunque, l'assegno divorzile ha oggi una "funzione equilibratrice del reddito", riconoscendo all'ex coniuge l'assegno quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, ed è finalizzato non già al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (da ultimo, Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 09.12.2020, n. 28104; Cass. civ. Sez. VI - I, ordinanza 02.10.2020 n. 21140; Cass. civ. Sez. I, ord. 30.04.2021 n. 11472 ove si afferma in modo chiaro che "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi"; Cass. civ. Sez. VI-I, ord. 07.10.2021, n. 27276 secondo cui lo squilibrio economico tra le parti ed anche l'alto livello reddituale del coniuge onerato non sono, di per sé considerati, elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, posto che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente; Cass. civ. Sez. I ord. 04.05.2022, n. 14160 ove si trova scritto che "...il giudice di merito, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, 1. 898/1970, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze").*

Ciò posto, aderendo nella fattispecie in esame all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, si svolgono le seguenti considerazioni, partendo da semplici dati fattuali e documentali e dalle

risultanze dell'istruttoria di causa: - il ricorrente, X, attualmente di anni 67, essendo nato il 14.02.1955, con titolo di studio licenza media, e la resistente Y, di anni 66, essendo nata il 13.02.1956, con titolo di studio licenza media, si sono sposati il 19.09.1977, entrambi poco più che ventenni; - dall'unione matrimoniale sono nati tre figli, Omar, nel 1978, e R. ed T. lo 02.07.1983; - i coniugi si separano consensualmente il 14.06.2007, dopo trent'anni di matrimonio; - nel corso della vita matrimoniale, la resistente moglie risulta avere sempre svolto attività lavorativa come operaia, ora presso aziende agricole di ortofrutta, ora presso imprese di pulizia, circostanza, questa, del tutto pacifica in quanto non oggetto di contestazione alcuna. Al riguardo, a prescindere da ogni più approfondita valutazione circa l'effettiva utilizzabilità o meno ai fini della decisione, delle deposizioni testimoniali dei due figli della coppia, di cui la resistente ha subito eccepito la nullità in quanto prove tardivamente richieste dal ricorrente, osserva il Collegio come in ogni caso di tratti di testimonianze sostanzialmente prive di rilievo, dando conto i figli della coppia, Omar ed T., di circostanze e comportamenti piuttosto usuali all'interno di un certo modello di famiglia, prevalente anni fa, essendo diffuso che i nonni, specie se residenti nello stesso immobile o comunque nelle vicinanze, collaborassero ed aiutassero i propri figli nella gestione della casa ed accudimento dei bambini, preparando loro la colazione o il pranzo (in ogni caso, poi, il figlio T. precisa che, quando la madre non era al lavoro, si occupava lei di badare i minori, "faceva la mamma", il figlio Omar riferisce che era solo la madre ad eseguire le pulizie in casa, in particolare "le pulizie a fondo"); - il ricorrente X si è dapprima dedicato alla propria attività di calciatore professionista, poi all'attività di imprenditore nel settore dell'autotrasporto di materiale per l'edilizia, nonché nei lavori di escavazione, demolizione e lavori stradali in genere, e nel gennaio del 2016 ha conferito la propria precedente attività esercitata nella forma di impresa individuale nella Escavazione X S.r.l. di cui è tuttora legale rappresentante, Presidente del Consiglio di amministrazione e possessore di una partecipazione pari al 55% delle quote (il restante 45%, come già evidenziato, è stato ceduto ai tre figli).

Orbene, in base alle circostanze fattuali sopra descritte, devono essere svolte quantomeno due osservazioni. La prima è rappresentata dalla lunga durata del matrimonio dal quale sono nati tre figli, della cui gestione e cura si è principalmente occupata la resistente Y, la quale comunque, è bene sottolinearlo, in costanza di a d matrimonio ha sempre lavorato come operaia o per aziende agricole o come imprese di pulizie, ó g indubbiamente contribuendo con i proventi del proprio lavoro al sostentamento del nucleo familiare. La seconda è che il costante lavoro svolto anche in ambito domestico e familiare dalla resistente moglie ha consentito al ricorrente di dedicarsi dapprima alla professione di calciatore e successivamente all'attività imprenditoriale nel settore dell'autotrasporto di materiale per l'edilizia e di lavori stradali in genere; non è contestata altresì la circostanza che il X, anche una volta intrapresa questa seconda attività, abbia continuato ad allenarsi e a giocare a calcio con squadre locali, a livello amatoriale, impiegando quindi buona parte del suo tempo libero in questa passione.

La terza osservazione è che la Sig.ra Y, attualmente di anni 66, è in pensione dall'ottobre del 2018, attualmente riceve un trattamento pensionistico di circa € 840 netti al mese, non è proprietaria di abitazione e sostiene quindi spese di affitto, e in ragione dei problemi di salute da cui è affetta quali "lombosciatalgia ... limitazione dell'anca destra molto accentuata .... coxoartrosi bilaterale" si sottopone frequentemente ad accertamenti e cure varie.



In base a quanto sopra esposto ed ai principi giurisprudenziali illustrati, può fondatamente ritenersi che sia un criterio compensativo-perequativo, sia un criterio assistenziale supportino in modo adeguato il diritto della Y a percepire dall'ex marito assegno divorzile.

Ora, venendo ad analizzare più specificamente la situazione economico-reddituale delle parti, il ricorrente X, attualmente pensionato con emolumento mensile di circa € 1.936 netti, ma ancora attivo nel settore imprenditoriale, essendo legale rappresentante della Escavazioni X S.r.l. di cui possiede il 55% delle quote, partecipando però agli utili nella misura del 10% (al riguardo il X dichiara di ricevere dai figli, cui nel 2016 ha ceduto parte delle quote, la somma di € 500 mensili), è inoltre socio della "Le Vigne S.r.l." di cui possiede azioni per il 14.29%, valore nominale € 2.000, e della "Campus Cesena Sport S.p.A. Società dilettantistica" di cui possiede azioni pari allo 0,09% del capitale sociale, ha percepito nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo di € 40.722,00 con un imponibile di € 25.194 ed una imposta netta di € 5.754, nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo pari ad € 46.596,00 ed un reddito imponibile di € 34.958, nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di € 45.517,00 e nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo pari ad € 48.139,00, è comproprietario unitamente alla sorella dell'appartamento in cui vive, già adibito a casa familiare e situato all'interno di un più ampio stabile di proprietà dei genitori, entrambi defunti, contitolare ora solo insieme alla sorella di un dossier titoli con valore al 31.12.2020 di € 185.922,87 e di un conto corrente con saldo liquido di € 42.382,23 nonché unico titolare di conto corrente con disponibilità liquide per € 47.965,14.

Y, in pensione dal mese di ottobre 2018 con trattamento pensionistico Inps di € 846 netti al mese, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ha ricevuto a titolo di TFR la somma di € 3.177,24, ha percepito nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo/imponibile pari ad € 16.869 con imposta netta di € 2.221, nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo/imponibile di € 18.179, nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo di € 18.976 con un imponibile di pari importo, nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di € 19.151 e nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di € 19.200 con una imposta netta di € 3.421, redditi tutti, questi, comprensivi dell'assegno mensile versato dal marito, è proprietaria nella misura di un quarto di una unità immobiliare ad uso commerciale sita in Cesena dalla quale non ricava alcun reddito, è titolare di un conto corrente con saldo attivo al 22.02.2021 di € 2.084 e deve fare fronte al pagamento di canone mensile di € 500 per l'appartamento condotto in locazione a Cesena.

Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018, in base ad un criterio sia compensativo sia assistenziale, sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della convenuta volta ad ottenere in questa sede un contributo da parte dell'ex marito nella misura, ritenuta congrua ed adeguata, di € 565,00 mensili, così come già rivalutati alla data dell'ordinanza presidenziale e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.

\*\*\*

Le spese di lite seguono integralmente il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente in favore della resistente. Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 10.03.2014, avuto riguardo alla natura e al valore indeterminato della causa, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, vista la sentenza parziale n. 646/2020 emessa in data 22.07.2020 e pubblicata il 12.08.2020 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto divorzio contenzioso promossa da X nei confronti di Y con ricorso depositato in data 06.03.2019, così provvede:

- PONE a carico del ricorrente X l'obbligo di corrispondere alla resistente Y assegno divorzile dell'importo di € 565,00 mensili, così come già rivalutati a fare data dall'ordinanza presidenziale del 30.11.2019 e annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- CONDANNA il ricorrente X alla refusione, in favore della resistente Y, delle spese di lite che si liquidano in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2022.

Il Presidente

*(Dott.ssa Rossella Talia)*

Il Giudice est.

*(Dott.ssa Anna Orlandi)*

Pubblicazione il 13/06/2022